

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Statuti dell'Istituto di Studi Superiori sulla
Donna

Testo approvato dal Gran Cancelliere a tenore dell'art. 14,7° degli
Statuti Generali

Prot. DG-LC 5775-2021, 6 dicembre 2021

Articolo 1. Natura giuridica

§ 1. L'Istituto di studi superiori sulla donna, (di seguito Istituto), denominato anche con l'acronimo ISSD, è eretto ai sensi dell'art. 56,§2 della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dell'art. 10 degli Statuti Generali dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito Ateneo). È un'istituzione accademica e culturale di carattere internazionale. Valorizza il genio femminile, promuovendo la visione e il contributo della donna nella famiglia, nella Chiesa, nella società e nella cultura.

§ 2. L'Istituto è stato eretto con decreto del Gran Cancelliere dell'Ateneo del 16 febbraio 2011, Prot. N. 02/2011-GC.

§ 3. L'Istituto può essere soppresso dal Gran Cancelliere su richiesta e con il voto deliberativo del Consiglio Direttivo di quest'ultimo, udito il Senato Accademico (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 10,§1; 14,7° 16,§4.3°, 20,§1).

§ 4. L'Istituto fa parte dell'Ateneo, il quale, in conformità alle norme vigenti, patrocina, organizza, dirige, sovrintende ed è garante delle attività dell'Istituto come specificato nei presenti statuti. Esso è posto sotto l'Autorità del Vicerettore Accademico come previsto dagli Statuti dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, art. 10,§2).

Articolo 2. Ispirazione

L'Istituto si ispira alla fedele adesione al Magistero autentico della Chiesa, ai principi fondamentali della Dottrina Sociale e alla perenne antropologia di ispirazione cristiana.

Articolo 3. La finalità dell'Istituto

Le finalità dell'Istituto sono:

1. sviluppare una linea di pensiero e ricerca sull'identità e missione della donna nella Chiesa e nel mondo;
2. valorizzare il contributo specifico della donna nel mondo del lavoro e nella cultura e promuovere modelli di sviluppo sostenibile incentrati sulla persona;
3. promuovere una cultura di valorizzazione e reale attenzione alla maternità;
4. promuovere spazi di condivisione, riflessione e crescita personale per le donne.

Articolo 4. Principali attività dell'Istituto

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto organizza e svolge le seguenti attività:

1. attività di ricerca interdisciplinare con gruppi di lavoro di esperti nei campi di interesse dell'ISSD;
2. consulenza sui temi relativi al ruolo della donna e i temi della famiglia a favore di istituzioni, imprese e organizzazioni di diverso tipo;
3. pubblicazioni;
4. altri eventi e manifestazioni culturali e artistiche che promuovano la valorizzazione della donna o il suo contributo specifico;
5. attività o percorsi di formazione;

6. collaborazione con progetti sociali di sostegno alle donne in diversi ambiti;
7. promozione del dialogo con le realtà che aderiscono ad altre tradizioni umanistiche.

Articolo 5. Le Autorità dell'Istituto

Le Autorità dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Rettore e il Vicerettore Accademico dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, il Direttore e il Consiglio dell'Istituto.

Articolo 6. Il Direttore dell'Istituto

§ 1. Il Direttore è il responsabile dell'Istituto che dirige, organizza e fa progredire l'attività, coadiuvato dal Consiglio dell'Istituto e in stretta comunione con il Vicerettore Accademico dell'Ateneo.

§ 2. Il Direttore, di preferenza membro della Società di vita Apostolica "Consacrate del Regnum Christi", è nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore.

Per la nomina, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Direttore dell'Istituto, il Vicerettore Accademico convoca e presiede il Consiglio dell'Istituto per formulare una proposta di candidati da presentare al Rettore. Il Rettore quindi presenterà la sua proposta al Consiglio Direttivo dell'Ateneo per riceverne il voto consultivo prima di sottoporla al Gran Cancelliere.

I candidati devono avere capacità di portare avanti le attività principali in vista delle finalità dell'Istituto, possibilmente con esperienza nella vita accademica (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14,13°; 24,§3).

§ 3. Il Direttore rappresenta istituzionalmente l'Istituto all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Il Direttore sovrintende alle attività didattiche, di ricerca, di consulenza e alla gestione amministrativa dell'Istituto. Egli è inoltre membro d'ufficio del Senato Accademico dell'Ateneo e di altri organi collegiali eventualmente previsti dalla normativa (cfr. *Stat. Gen.*, art. 20,§2).

§ 4. Egli rimane in carica per un periodo di tre anni con possibilità di essere confermato per un secondo mandato, previa consulta al Rettore e al Consiglio Direttivo dell'Ateneo. In via eccezionale è prevista la conferma dal Gran Cancelliere per un terzo ed ultimo triennio, udito il Rettore ed il Consiglio Direttivo dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, art. 24,§3).

§ 5. Nell'espletamento delle sue funzioni il Direttore può avvalersi della collaborazione di Coordinatori per le diverse aree, nominati dal Rettore su proposta del Direttore, sentito il Vicerettore Accademico.

Articolo 7. Il Consiglio dell'Istituto

§ 1. Il Consiglio dell'Istituto è composto da:

1. il Vicerettore Accademico, che ne assume la presidenza, o in sua assenza un suo delegato;
2. il Direttore dell'Istituto;
3. tre a cinque altri membri nominati dal Rettore su proposta del Direttore, sentito il parere del Vicerettore Accademico.

§ 2. I consiglieri sono nominati per un periodo di tre anni, o fino alla scadenza del mandato del Direttore, con possibilità di essere rinominati.

§ 3. Il Consiglio dell'Istituto collabora con il Direttore nella pianificazione ed esecuzione dei programmi e delle attività dell'Istituto. In particolare aiuta il Direttore ad esaminare, disegnare e definire le proposte sui seguenti atti da sottoporre ai competenti organi: le linee strategiche dell'Istituto, il piano annuale delle attività dell'Istituto, le modifiche a questi Statuti e ai Regolamenti dell'Istituto, i nuovi percorsi formativi, le linee di ricerca.

§ 4. Il Consiglio dell'Istituto si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, o su convocazione del Presidente.

§ 5. Esso è validamente costituito qualora risultino presenti la maggioranza dei membri ed in ogni caso il Presidente o un suo delegato.

Articolo 8. Personale dell'Istituto

Nell'espletamento delle proprie attività, l'Istituto può avvalersi:

1. dell'opera di docenti stabili dell'Ateneo, invitati e ricercatori, per le attività di insegnamento, di ricerca o pubblicazione;
2. del supporto e aiuto di personale di servizio;
3. di un consiglio di esperti, approvato dal Rettore su proposta del Consiglio dell'Istituto.
4. di coordinatori di area, secondo le necessità.

Articolo 9. Aspetti amministrativi e segretariali

Per le questioni amministrative ed accademiche di rispettiva competenza, l'Istituto segue le procedure generali dell'Ateneo.

Articolo 10. Conclusioni

§ 1. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente statuto, si farà riferimento alla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* alla normativa emessa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ed agli atti normativi dell'Ateneo.

§ 2. I presenti Statuti vengono approvati dal Gran Cancelliere. Le eventuali modifiche vengono proposte dal Rettore con il voto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Ateneo e approvate dal Gran Cancelliere. (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14,7°; 16, §4.4°).